Sent 3954/19
RG 31206/18

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SESTA SEZIONE

Via Teulada 28/40 - Roma

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott. Simona Salusti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.31206 del ruolo generale dell'anno 2018

TRA

R[redacted] M[redacted] A[redacted] E[redacted] M[redacted] res.te in Roma e quivi elett.te domiciliato in via Q[redacted] A[redacted] S[redacted] presso lo studio dell'avv. G[redacted] N[redacted] che lo rapp.ta e lo difende Attore.

CONTRO

U[redacted] A[redacted] s[redacted], ell.te dom.ta in Roma via C. Mirabello 17 presso lo studio dell'avv.to Giobbe e Fulvio Giobbe che la rapp.tano e la difendono Convenuta

E

S[redacted] F[redacted] residente in R[redacted] v[redacted] A[redacted] F[redacted] Convenuto nc.

OGGETTO: Risarcimento danni da incidente stradale

CONCLUSIONI: come da verbale del 09.01.2019.

La presente sentenza è stesa senza l'esposizione dello "svolgimento del processo", ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 132 C.P.C., si come modificato dall'art. 45, comma 17°, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Sulle conclusioni delle parti presenti in giudizio la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tamponamento è un tipo di sinistro stradale che si realizza quando un veicolo con la sua parte anteriore urta la parte posteriore di un altro veicolo che lo precede in strada.
In questi casi, la responsabilità viene normalmente addebitata in capo al veicolo che ha dato luogo al tamponamento, poiché l'art. 141 del c.d.s, afferma che "è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione".
Tuttavia nel caso de quo la responsabilità nel tamponamento multiplo cd. "a catena" come il caso de quo l'individuazione del "colpevole" è quella dei cc.dd. tamponamenti a catena, ovverosia quelli che coinvolgono diverse autovetture l'una dietro l'altra.
In simili ipotesi, per individuare il responsabile, è necessario effettuare una distinzione tra il sinistro avvenuto tra veicoli fermi in colonna e quello avvenuto tra veicoli in movimento.

Tamponamento a catena tra veicoli fermi, la giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità vada addebitata al conducente dell'ultimo veicolo, ossia a colui che, con la sua condotta, genera la prima collisione dalla quale promanano i successivi tamponamenti.
Pertanto, in caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna (cfr. Cass., n. 8646/2003; Cass., n. 18234/2008).
Le richieste risarcitorie andranno, pertanto, rivolte al veicolo che ha cagionato il primo tamponamento.

Mentre se il tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in per giurisprudenza costante (si veda, da ultimo, Cass. 27 aprile 2015 n. 8481) occorre fare riferimento all'art. 2054 c.c., comma 2 il quale sancisce che "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".

Di conseguenza, opera la presunzione iuris tantum di colpa in forza della quale devono ritenersi responsabili del sinistro, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (Cass., n. 4021/2013).
In pratica, la presunzione fa scattare in capo ad ogni conducente la responsabilità nei confronti del veicolo che gli sta davanti, per i danni che questa abbia subito nella sua parte posteriore.

A seconda dei casi, occorrerà rivolgersi o al veicolo direttamente tamponante (in ipotesi di veicoli in movimento) o all'ultimo veicolo, che ha

dato origine all'incidente complessivo (in ipotesi di veicoli incolonnati in sosta).

Pertanto rilevato che la dinamica del sinistro descritto dall'attore riguarda un tamponamento tra veicoli in movimento e che è stato citato in giudizio il sig. S[redacted] F[redacted] quale proprietario del terzo veicolo tamponante e non il secondo veicolo tg. [redacted] di proprietà del sig. d'[redacted] M[redacted] che avrebbe tamponato come del resto si puo evincere dal verbale di polizia. il veicolo della parte attrice.

Pertanto alle stregua di tali considerazioni, e in assenza di richieste istruttorie da parte dell'attore, il presente giudicante si vede costretto a rigettare la domanda dell'attore, e per validi e giusti motivi, decide di compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definendo il giudizio, proposta dal sig. R[redacted] M[redacted] A[redacted] E[redacted] M[redacted] contro U[redacted] A[redacted] s[redacted], e il sig. S[redacted] F[redacted] ogni contraria ed eccezione disattesa così provvede

Rigetta la domanda dell'attore.

Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma
02.05.2018

Giudice Di Pace
dott.ssa Simona Salusti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12 FEB 2019
IL CANCELLIERE

L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marilisa Cianflone